

SENT. NR. 383/2021/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

nella persona del dr. Andrea Giordano, in funzione di giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 45721 del registro di Segreteria,

proposto da:

, nato a . il giorno

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Frisani ed Elisa Ferrarello

contro:

l'INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Mariateresa Nasso e dall'avv. Oreste Manzi;

VISTI il ricorso e gli atti e documenti di causa;

VISTO l'art. 85, c. 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla relativa legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 5, c. 1, lett. a) e b), d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, e, successivamente, dall'art. 26-ter, c. 1, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTI gli articoli 1 e ss. del decreto della Corte dei conti 1 aprile 2020;

nella camera di consiglio del 19 novembre 2021, con l'assistenza da remoto



del Segretario, dr.ssa Alessandra Foschetti

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso, il sig. _____ premettendo di essere stato Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal giorno 1 luglio 2011, ha dedotto di aver ricevuto, in data 6 febbraio 2018, comunicazione (dal _____ gravata con ricorso amministrativo) dell'Inps con la quale l'Ente ha recuperato in via cautelativa la somma di euro 7.688,81, essendo stato il trattamento pensionistico corrisposto con una errata attribuzione dell'indennità di volo.

Come pure ha evidenziato la parte, con successiva comunicazione, l'Inps ha accertato un "*debito per somme in più*" corrisposte dal 1 luglio 2011 al 30 aprile 2018 ammontanti a euro 12.864,95 e, quindi, con ulteriore comunicazione (datata 9 marzo 2018), definito il pendente ricorso amministrativo per "*cessata materia del contendere*", sostituendo la richiesta di restituzione di euro 7.688,81 con quella di euro 12.864,95.

Ha, infine, specificato che, all'esito di nuovo ricorso amministrativo della parte, l'Inps ha sospeso il provvedimento di recupero dell'indebitto, nondimeno applicando una ulteriore ritenuta di euro 756,76 sulla pensione del mese di maggio 2018 del _____, successivamente rimborsata unitamente al versamento della pensione.

Ha fatto, altresì, rilevare che, con comunicazione del 7 maggio 2018, il Comando Generale dell'Arma ha confermato, anzi innalzato rispetto al primo conteggio, il trattamento pensionistico del ricorrente.

Ha concluso chiedendo dichiararsi irripetibile l'indebitto pensionistico di cui l'Istituto ha chiesto la ripetizione, con condanna dell'Ente alla



corresponsione delle somme *medio tempore* trattenute e mai restituite.

2. Si è costituito l'Inps, che ha, anzitutto, eccepito che il provvedimento di riliquidazione sarebbe promanato dall'Amministrazione di appartenenza del e che nessuna discrezionalità avrebbe l'Istituto in materia.

Essendo gli eventuali errori dei Mod. PA04 imputabili alla sola Arma dei Carabinieri, l'Inps ha formulato istanza di chiamata in causa del relativo Comando Generale.

Ha formulato domanda riconvenzionale diretta per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, chiedendo il differimento dell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 159 c.g.c..

Ha, quindi, eccepito l'infondatezza del proposto ricorso, trovando applicazione alla controversia il dettato dell'art. 2033 c.c., con conseguente diritto alla ripetizione degli importi corrisposti *sine causa*, e non avendo alcun rilievo gli eventuali stati di buona fede o male fede del ricorrente.

3. Con memoria ex art. 85, c. 5, d.l. n. 18 del 2020, la parte ricorrente ha reiterato le conclusioni rassegnate in seno al ricorso, contestando le difese dell'Inps.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. Deve essere, anzitutto, disattesa l'istanza di chiamata in causa, formulata dall'Inps nella memoria di costituzione.

Nel rito, la domanda di rivalsa e la connessa richiesta all'autorizzazione della chiamata in causa del terzo (non litisconsorte necessario) non sono ammissibili in un giudizio che, come quello avviato dalla parte privata, verte su domande radicalmente diverse per parti, *petitum* e *causa petendi* (Sez. I App., n. 29/2017).



SENT. NR. 383/2021/M

In ogni caso, nel merito, la distinzione tra ordinatore primario (l'Amministrazione datrice di lavoro) e ordinatore secondario di spesa (l'Inpdap, oggi Inps) attiene ai soli rapporti interni tra i medesimi ordinatori; priva essendo di rilevanza esterna.

Resta, comunque, ferma la facoltà dell'Istituto di far valere le proprie pretese nei confronti dell'Arma dei Carabinieri in separato giudizio (la domanda ha, infatti, natura autonoma, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza civile, ad es. Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2019, n. 2334, e da quella contabile, già richiamata); cosa che è, peraltro, maggiormente conforme al canone di ragionevole durata cui deve ispirarsi il processo pensionistico (artt. 111, c. 2, Cost. e 6 Cedu; in termini, Sez. Emilia-Romagna, n. 48/2021).

4.2. Nel merito, ribadita l'irrelevanza esterna del distinguo tra ordinatore primario e secondario di spesa (costituenti, nel loro complesso, la figura di obbligato passivo), mentre il procedimento di recupero dell'indebito è sostanzialmente gestito dall'ordinatore secondario (che all'uopo dialoga con quello primario – Sez. III App., n. 264/2017), si deve rimarcare che la parte è stata destinataria del trattamento pensionistico nel 2011, mentre, soltanto nel 2018, l'Ente oggi convenuto ha chiesto la ripetizione dell'asserito indebito oggettivo (successivamente modificando l'importo oggetto della *repetitio*).

Il *thema decidendum* investe, dunque, la complessa dialettica tra il diritto alla ripetizione delle somme non sorrette da giusta causa (e, pertanto, indebite ex art. 2033 c.c. applicato alla peculiare materia controversa) e il legittimo affidamento della parte che le abbia ricevute; legittimo affidamento ormai consacrato (attraverso il richiamo alla "*buona fede*") anche dall'art. 1, c.



SENT. NR. 383/2021/M

2- bis, l. n. 241/1990 come modificata dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (nonché già dall'art. 10, c. 1, l. n. 212/2000) e notevolmente rilevante sia nell'orizzonte del diritto costituzionale (C. Cost., 10 febbraio 1993, n. 39, che definisce l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica un "*elemento fondamentale dello Stato di diritto*") sia di quello unionale (C. Giust., 3 maggio 1978, C-112/77, secondo cui il principio "*fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario*") sia della più recente giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte (per tutte, la sentenza n. 2/2012/QM).

La sintesi viene diversamente declinata, a seconda della fattispecie su cui è d'uopo statuire e delle cangianti valutazioni del caso concreto.

Il caso che ne occupa rientra nel genere della revoca o modifica di un trattamento pensionistico definitivo, che, nella previdenza pubblica (da leggersi attraverso il filtro dei principi costituzionali ed euro-unitari di cui sopra), comporta una deroga al generale regime di cui all'art. 2033 c.c..

Il generale diritto-dovere di recuperare le somme corrisposte *sine causa o ob causam finitam* è destinato ad arretrare a fronte dell'assenza di dolo del percettore, per come esplicita l'art. 206 d.P.R. n. 1092 del 1973 (ad es., Sez. Veneto, n. 188/2013: "[...] *non si fa luogo al recupero delle somme riscosse per effetto di un provvedimento "definitivo" di pensione poi revocato o modificato, salva l'ipotesi in cui la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento del fatto doloso dell'interessato*"); e il dolo deve essere provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., da parte dell'Amministrazione che intenda recuperare l'importo.

Più in generale, la giurisprudenza ha valorizzato il principio del legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito,



SENT. NR. 383/2021/M

individuandolo, segnatamente, attraverso il decorso del tempo, la rilevabilità in concreto dell'errore e, da ultimo, le ragioni sottese alla modifica del trattamento e il momento di conoscenza, da parte dell'Ente, di ogni altro elemento necessario per la corretta liquidazione della pensione.

Considerati i parametri che regolano la materia, si deve constatare l'assenza di elementi idonei a rendere ripetibili le somme per cui è causa.

Non vi è prova della mala fede del ricorrente, che ha confidato nel notevole lasso di tempo intercorso tra la data della fruizione del trattamento pensionistico e la domanda di ripetizione; né vi è dimostrazione dell'eventuale omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.

4.3. Tutto ciò premesso, deve riconoscersi l'irripetibilità del credito erariale per cui è controversia e condannarsi l'Inps alla restituzione delle somme già recuperate, con interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.

Appuntandosi, infatti, l'oggetto dell'odierna lite in un credito da restituzione di somme non dovute (e non da inadempimento di un'obbligazione *ex contractu*), sull'importo da restituire vanno calcolati i soli interessi legali dal deposito della pronuncia sino all'effettivo soddisfo (Sez. Emilia-Romagna, n. 48/2021; del resto, la non spettanza di oneri accessori è stata sancita dalle Sezioni riunite, con la pronuncia n. 11/2015/QM).

4.4. Dato l'art. 31, c. 1, c.g.c., non ricorrendo le circostanze di cui al terzo comma del disposto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



SENT. NR. 383/2021/M

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- dichiara irripetibile l'indebito pensionistico per cui è causa;
- condanna l'Inps alla restituzione, a favore del ricorrente, di quanto trattenuto per il recupero del medesimo, con gli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna l'Inps al rimborso, a favore del ricorrente, del compenso spettante alla difesa, che liquida in € 1.700,00 (millesettecento/00), oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2021.

Il Giudice

f.to digitalmente Andrea Giordano

Depositata in Segreteria il giorno 03 dicembre 2021

Il Direttore della Segreteria

f.to digitalmente dott.ssa Lucia Caldarelli

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n.



SENT. NR. 383/2021/M

196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 03 dicembre 2021

Il Direttore della Segreteria

f.to digitalmente dott.ssa Lucia Caldarelli

